

Avviso n. 190

Rieti, 16.02.2024

Ai Docenti
Coordinatori di Classe

Oggetto: Obbligo di istruzione. Modalità e verifica dell'assolvimento.

In riferimento all'oggetto, nel ricordare che l'assolvimento dell'obbligo decennale di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si ribadisce la necessità da parte del Personale in indirizzo, di monitorare la frequenza degli alunni iscritti al nostro Istituto, soggetti a tale obbligo, secondo le modalità riportate nella nota prot. 9881 del 15.02.2024 del Direttore Generale dell'USR Lazio, che si allega.

Per quanto sopra, le SS.LL. vogliono comunicare periodicamente presso la segreteria didattica le eventuali situazioni per le quali si renda necessaria la segnalazione agli organi competenti.



Il Dirigente Scolastico
Alessandra Onofri

Sedi scolastiche e convittuali

Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti Tel: 0746.201113

Succursale: Via Salaria, 1 - 02100 - Rieti Tel: 0746.251635

Convitto Via Salaria per Roma - 02100 - Rieti Tel. 0746.296862

C.F. 80008130579 - C/C Postale 14024020

www.alberghierorieti.it
rirh010007@istruzione.it
rirh010007@pec.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole
di ogni ordine e grado del Lazio

Oggetto: Obbligo di istruzione. Modalità e verifica dell'assolvimento.

A conclusione delle procedure di iscrizione per l'a.s.2024-2025, si rileva quanto declinato nel §5 della circolare sulle iscrizioni m_pi AOODGOSV AU004055 del 12-12-2023.

Si evidenzia come la Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione. La normativa rileva nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni fino alla reclusione per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano (*art.570-ter del codice penale-Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori*)¹

Nella sovra citata circolare sulle iscrizioni sono declinate le modalità di assolvimento dell'obbligo decennale di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni.

Nell'ottica di una proficua collaborazione che consenta altresì di contrastare il disagio giovanile e di arginare la dispersione scolastica, si ricorda ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado di vigilare, previa verifica, che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultassero alunni ancora non iscritti, è necessario contattare tempestivamente i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale al fine di verificare l'avvenuta iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali o se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale.

Tali informazioni andranno puntualmente verificate e inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti. A ogni buon fine, si rileva l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe da parte delle istituzioni scolastiche al fine di consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

¹ «Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Giova ricordare che permane in capo al Dirigente Scolastico la verifica della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione individuando quelli assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, *senza giustificati motivi* e l'attivazione dell'iter procedurale di competenza atto a verificare e a tutelare l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori e/o a segnalare agli organi competenti l'eventuale evasione dell'obbligo di istruzione.

Data l'importanza, sarà cura dei Dirigenti Scolastici informare le famiglie in merito alle nuove disposizioni.

Si confida nella sempre fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Paola Sabatini



Firmato digitalmente da
SABATINI ANNA PAOLA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO